

## **Codice del consumo, ordine pubblico e tutela dell'animale.**

**di Francesco Linardi\***

Abstract EN: The paper aims to analyze the impact of legal provisions for protection of pets on the regulation set forth in the consumer Code. The goal is to examine the relationship between two categories of norms: those that treat the animal as a chattel, and those that recognize the animal as a center of interests worthy of legal protection. The ultimate goal is to derive a rule capable of resolving potential conflicts between private economic interests and the existential interests of the animal.

Abstract IT: Il contributo si propone di analizzare l'impatto delle norme poste a tutela dell'animale (soprattutto d'affezione) sulla disciplina del Codice del consumo. L'obiettivo è quello di osservare i rapporti tra due categorie di norme, ossia quelle che vedono l'animale come bene e quelle che lo vedono come centro di interessi meritevoli di tutela, così da ricavarne una regola atta a risolvere i possibili conflitti tra gli interessi patrimoniali dei privati e gli interessi esistenziali dell'animale.

Sommario: 1. Animali e Codice del consumo: un rapporto complicato. – 2. Lo statuto giuridico dell'animale d'affezione. – 3. Il dibattito tra soggettività e reità. – 4. La tutela dell'animale come principio di ordine pubblico. – 5. La dialettica tra rapporto dominicale e rapporto di cura. – 6. Alcune applicazioni alla disciplina consumeristica. – 6. 1. La costituzione del rapporto. – 6. 2. I vizi della cosa e il divieto di abbandono.

### **1. Animali e Codice del consumo: un rapporto complicato.**

Il D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha introdotto gli "animali vivi" tra i beni assoggettati alla disciplina consumeristica ai sensi dell'art. 128 Cod. cons. La notazione ha una certa rilevanza se solo si considera che la norma è, ad oggi, l'unica che nel Codice del consumo prende in considerazione gli animali. Il risultato è quello di un sicuro assoggettamento dell'animale alla disciplina consumeristica, senza al contempo un positivo adeguamento delle relative norme alle peculiarità del prodotto animale.

---

\* Dottorando di ricerca in discipline civilistiche, Università di Firenze.

Il dato è sorprendente, se non altro perché addirittura il legislatore del 1942, nell'assoggettare l'animale alla disciplina codicistica<sup>1</sup>, si premurava di inserire alcune norme speciali<sup>2</sup> che tenessero conto delle peculiarità di un'entità che è sì bene, ma anche essere vivente<sup>3</sup>.

Peraltro, nonostante la novella sia stata preceduta da una giurisprudenza univoca in tal senso<sup>4</sup>, si sarebbe potuto dubitare dell'applicabilità del Codice del consumo alla vendita di animali in assenza di un dato normativo univoco in tal senso. Infatti, l'animale acquistato "per scopi estranei alla propria attività professionale"<sup>5</sup> sarà normalmente<sup>6</sup> un animale d'affezione, il che porta ad interrogarsi sulla possibilità di estendere la disciplina consumeristica a delle entità che, nel sentire attuale, sono attratte più nell'orbita del libro I del Codice civile che non in quella del Libro IV<sup>7</sup>.

Certo, l'attuale dato positivo esclude un'*interpretatio abrogans* che sottragga *in toto* l'animale alla disciplina consumeristica, ma allo stesso tempo impone all'interprete di coordinare le disposizioni del Codice con

---

<sup>1</sup> Un tale assoggettamento si deduce agevolmente dall'art. 820 c.c., che tratta i cuccioli di animale alla stregua di un frutto naturale della cosa garantendo dunque la proprietà dei cuccioli al proprietario della madre, nonché dall'art. 923 cc. che prevede l'acquisto per occupazione degli animali oggetti di caccia e di pesca (da coordinare peraltro con la L. 157/1992).

<sup>2</sup> Acquista rilievo in tal senso l'art. 1496 c.c., che dettando una disciplina peculiare in tema di vizi della cosa venduta dà per scontato che l'animale sia passibile di scambio alla stregua delle norme del Libro IV, nel contempo adattando la relativa disciplina alle peculiarità del bene-animale.

<sup>3</sup> È opportuno sottolineare come l'interesse del legislatore codicistico nel riconoscere le peculiarità dell'animale non fosse quello di tutelarne quale essere senziente, ma di tutelare gli interessi economici degli esseri umani che sull'animale vantano diritti. Come afferma C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in L. DANI-C. COLUCCI (a cura di), *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca tra persona e res*, Torino, 2024, 123 ss., ora anche in *Questa Rivista*, 2, 2024, 100, l'animale nel codice continua ad essere considerato come "una fonte di reddito e uno strumento per il lavoro e il sostentamento umano".

<sup>4</sup> Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 268 con nota di L. DELOGU e L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra Codice civile e di consumo*; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 232 ss., con nota di M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*; Cass., 6 dicembre 2024, n. 31288, in *Contratti*, 2025, 132 con nota di G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*.

<sup>5</sup> Art. 3 comma 1 lettera a) Cod. cons.

<sup>6</sup> A ben vedere non è detto che l'unica destinazione possibile per un "animale vivo", pur estraneo all'attività professionale, sia quella di affezione. Si pensi al consumo dell'animale, inteso stavolta in senso alimentare, o al suo possibile utilizzo per il sostentamento diretto della famiglia (si fa riferimento agli animali da latte o da uova).

<sup>7</sup> È del 13 ottobre 2022 la proposta di legge a firma Brambilla-Rizzetto (p.d.l. A.C. n. 24 XIX legislatura) volta ad introdurre una disciplina specifica per gli animali d'affezione, collocandola non a caso nell'ambito del Libro I del Codice (creando un Titolo XIV-bis).

quell'apparato normativo posto a tutela dell'animale quale essere senziente meritevole di tutela.

## 2. Lo statuto giuridico dell'animale d'affezione.

Il panorama normativo è oggi costellato da una serie di norme che tutelano l'animale quale essere senziente, graduando in modo più o meno esplicito il trattamento giuridico riservato allo stesso a seconda del rapporto che l'essere umano è capace di instaurarvi. Si badi, non si sta facendo riferimento al rapporto con il singolo umano<sup>8</sup>, bensì al rapporto tra quella data specie e la specie umana. In altre parole, è l'essere umano, inteso quale comunità politica organizzata, ad individuare quali specie animali eleggere a referenti privilegiati per una relazione affettiva, dapprima a livello sociale e in un secondo momento a livello giuridico, garantendogli un trattamento peculiare.

È lo stesso art. 9 Cost.<sup>9</sup>, che pur riconosce tutela costituzionale all'animale, a rimettere allo Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela, così lasciando trasparire una possibile gradazione interspecifica. In effetti, nel dato positivo si rinviene una modulazione del trattamento a seconda della specie tramite due distinte tecniche normative: talvolta è rimesso direttamente all'interprete il compito di trarre dalle caratteristiche dell'animale la disciplina applicabile nel singolo caso; in altri casi è lo stesso legislatore a dettare una disciplina peculiare e più tutelante per una data categoria di animali.

Nel primo gruppo di norme è facile inserire gli artt. 544 bis e ter c.p. i quali contengono la clausola generale del giustificato motivo quale elemento negativo del fatto tipico volto ad escludere dall'area del penalmente rilevante tutte quelle condotte di uccisione e maltrattamenti che paiono giustificate (non solo dalla condizione fattuale, ma anche) dalla natura dell'animale<sup>10</sup>. Al

---

<sup>8</sup> A tutelare il rapporto con il singolo con il singolo umano sono poste le norme a difesa della proprietà, in quanto, come si argomenterà diffusamente nel prosieguo, il nostro ordinamento opta tutt'ora per una disciplina dell'animale che riposa sulle norme dettate per i beni mobili. Peraltro, le norme a tutela del rapporto uomo animale sono quasi sempre (ma si vedano le norme in nota 22) dettate in un'ottica patrimoniale e non affettiva. Il che è confermato da quella giurisprudenza di Cassazione che rimane ferma nell'escludere la risarcibilità del danno (non patrimoniale s'intende) derivante dalla perdita dell'animale d'affezione, nonostante diverse aperture in tal senso da parte dei giudici di merito. Sul punto si rimanda a V. TENORE, *Gli animali in giudizio*, Torino, 2023, 90 ss.; P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" come punto di non ritorno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2024, 528 ss.

<sup>9</sup> F. RESCIGNO, *Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana e il mancato traguardo della soggettività animale*, in *Passaggi costituzionali*, 2022, 58 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impr.*, 2022, 361 ss.

<sup>10</sup> Ed infatti già l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale prevede che l'intero Titolo IX bis non si applichi ai casi previsti dalle leggi speciali in una serie di materie, tra cui caccia, pesca e macellazione, così sottintendendo che la tutela continua a dipendere dal rapporto che l'essere umano vanta con la singola specie.

secondo gruppo di norme è riferibile, invece, la L. 14 agosto 1991, n. 281 che detta norme a tutela di cani e gatti, considerati evidentemente l'archetipo dell'animale da compagnia. Sono questi ultimi, infatti, a godere della maggior protezione ordinamentale riservata all'animale, nonostante non vi siano caratteristiche etologiche che li distinguano da questo punto di vista da altri animali<sup>11</sup>.

Ciò non toglie che l'animale, pur con le varie gradazioni di tutela cui è sottoposto, vanta ad oggi una normativa alquanto corposa. Il riferimento è anzitutto al contesto internazionale<sup>12</sup> e a quello sovranazionale<sup>13</sup> che, attuando l'art. 13 TFUE considera la tutela del benessere animale quale limite all'azione degli Stati membri e dell'Unione stessa nell'attuazione delle proprie politiche<sup>14</sup>.

Viene poi in rilievo la normativa penale che incrimina taluni comportamenti tenuti nei confronti degli animali. Il riferimento è ovviamente al Titolo IX bis del Codice penale, introdotto nel 2004 e novellato di recente dalla L. 6 giugno 2025, n. 82<sup>15</sup> che, oltre ad innalzare le cornici edittali, ha mutato la rubrica del Titolo stesso da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" in "Dei delitti contro gli animali" così sottolineando che la tutela riconosciuta all'animale non trae origine dal sentimento che il singolo essere umano nutre nei confronti dell'animale cui è legato, ma dalla natura dell'animale in sé quale essere senziente<sup>16</sup>. Ed anzi, i delitti di cui al Titolo in questione sono pensati

---

D'altra parte, come sottolinea anche quella dottrina particolarmente attenta alla tutela animale (F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 120), il riconoscimento di un "diritto alla vita" dell'animale come assoluto e non bilanciabile si tradurrebbe quantomeno in un vegetarianesimo imposto.

<sup>11</sup> La scelta è evidentemente arbitraria, ma d'altra parte non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista zoologico in quanto, come osserva P. DONADONI, *Il cammino del "danno interspecifico" in Italia*, in D. BUZZELLI (a cura di) *Animali e diritto*, Pisa, 2023, 195, anche la scelta di distinguere tra esseri umani e animali si rivela arbitraria (l'A. parla di una vera e propria *fictio iuris*) nella misura in cui entrambi fanno parte della famiglia animale.

<sup>12</sup> Convenzione europea per la protezione degli animali firmata a Strasburgo nel 1987 (ratificata dall'Italia con la l. n. 201/2010)

<sup>13</sup> Tra gli altri Reg. (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, come modificato dal Reg. (UE) 2018/978 del 9 luglio 2018 che vieta di testare cosmetici sugli animali; Dir. UE 2010/63 del 22 settembre 2010 che regola l'utilizzo degli animali a fini scientifici; Reg. UE n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia (anche se quest'ultimo testo tutela più la libertà di movimento del cittadino europeo che non il benessere dell'animale). Si veda inoltre la recente proposta di direttiva (P10\_TA(2025) 0135) sulla tutela del benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità.

<sup>14</sup> F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2013, 49 ss.

<sup>15</sup> Per un'analisi penalistica del testo di legge precedentemente all'approvazione si veda F. FASANI, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. s. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2024, 79 ss.

<sup>16</sup> Peraltro, la dottrina penalistica era già arrivata ad una simile soluzione prima della novella legislativa. Si rimanda a F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2017,

tendenzialmente per tutelare l'animale dall'essere umano con cui gli stessi hanno una relazione qualificata, così distanziandosi di molto dalle norme a difesa del patrimonio<sup>17</sup>.

Non solo. Le disposizioni penali, oltre a vietare uccisioni e maltrattamenti ai danni dell'animale domestico da parte del proprietario, impongono allo stesso una certa cura nei suoi confronti, innanzitutto vietandone l'abbandono<sup>18</sup>. Il dato è significativo perché si contravviene così ad una delle classiche facoltà dominicali che è quella di relinquere il bene<sup>19</sup>, dimostrando che la normativa penale prende in considerazione l'animale, non già (o non solo) come parte del patrimonio, ma come entità carica di bisogni che il proprietario ha l'obbligo di rispettare e soddisfare.

In tal senso milita anche la normativa contenuta nella già citata L. 281/1991 che detta disposizioni a tutela degli animali d'affezione. Il riferimento all'animale d'affezione anche in questo caso non va frainteso, in quanto non si vuole ancorare la tutela dell'animale all'esistenza di un rapporto significativo con un essere umano. Nel testo della legge il riferimento alla natura "d'affezione" riguarda una definizione che il legislatore dà di quella data specie animale, a prescindere dall'esistenza di un legame affettivo rilevante nel caso concreto<sup>20</sup>.

Infatti, l'art. 2 prevede l'obbligo per l'autorità pubblica di vaccinare i randagi e di affidarli a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, oltre a porre un divieto di soppressione e di sperimentazione.

In questo caso l'animale si presume non essere di proprietà di alcuno, in quanto presupposto per l'applicazione della norma è che non venga reclamato nel termine di 60 giorni dalla cattura<sup>21</sup>.

Quanto finora detto vale a dimostrare che il legislatore tende a considerare l'animale quale oggetto di tutela, non solo in relazione al proprio rapporto con

---

710 ss.; C. RUGA RIVA, *Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nella fattispecie di maltrattamento di animali?*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2020, 79 ss.

<sup>17</sup> Ed anzi, l'art. 727 c.p. risulta essere un reato proprio che punisce solo il "proprietario" dell'animale (*rectius*: il soggetto responsabile per la cura dell'animale). Si veda in tal senso la differenza rispetto all'art. 638 c.p. che tutela, invece, il patrimonio del proprietario da aggressioni esterne.

<sup>18</sup> Art. 5 L. 281/1991 nonché art. 727 c.p.

<sup>19</sup> Il che, se non è mai stato in discussione per i beni mobili, è oggi confermato anche per i beni immobili a seguito della pronuncia Cass. SU, 11 agosto 2025, n. 23093.

<sup>20</sup> La tecnica normativa differisce da quella adottata dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, la quale sottopone a tutela "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia" (art. 1), così ancorando la tutela al rapporto concreto più che all'appartenenza ad una data specie.

<sup>21</sup> Art. 2 comma 5 L. 281/1991.

un essere umano specifico<sup>22</sup>, e neanche in relazione alla tutela della collettività<sup>23</sup>, ma in quanto entità portatrice di interessi propri<sup>24</sup>.

### 3. Il dibattito tra soggettività e reità.

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente hanno portato parte della dottrina<sup>25</sup> ad interrogarsi sulla possibilità che, nell'attuale quadro ordinamentale, l'animale non venga considerato quale *res*, ma quale soggetto di diritto, titolare di situazioni giuridiche soggettive sue proprie. Se, infatti, l'animale è tutelato in quanto tale appare congruo considerarlo come centro autonomo di interessi e, di conseguenza, attribuirgli soggettività giuridica<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Potrebbe, invece, essere letto in tal modo l'art. 514 n. 6-bis) c.p.c. che stabilisce l'impignorabilità dell'animale d'affezione proprio a tutela del rapporto affettivo tra debitore e animale e non a tutela dell'animale stesso (N. CANNONE, *Commento all'art. 514 c.p.c.*, in E. VULLO (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, 354 ss.). Allo stesso modo potrebbe dirsi dell'art. 1138 comma 5 c.c. nella parte in cui esclude la possibilità per il regolamento di condominio di vietare la detenzione di animali domestici.

Diversamente, l'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, nel prevedere l'affidamento dell'animale oggetto di sequestro o confisca ad associazioni che ne facciano richiesta sembra essere dettato direttamente nell'interesse dell'animale al fine di attenuare i disagi legati alla sua condizione di *res* all'interno del circuito giudiziario.

<sup>23</sup> Nonostante le norme in questione non manchino. Si veda, ad esempio, il Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) che pone particolari obblighi in capo al proprietario dell'animale affetto da una serie di malattie infettive e contagiose. È evidente che in questo caso la norma sia dettata a tutela della collettività e non dell'animale. Sul punto A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, Napoli 2023, 290 ss., il quale sostiene la nullità della vendita dell'animale contagioso visto l'interesse collettivo sotteso alla norma. Il Regolamento è stato recentemente abrogato e sostituito dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136 che, nel regolare la medesima materia, compie una chiara scelta nel senso dell'atipicità delle malattie contagiose prese in considerazione dalla norma.

<sup>24</sup> Contra R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, in F. BILOTTA-F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto*, Napoli, 2020, 165 ss. il quale afferma che "la tutela e la protezione dell'animale risponde ad un'esigenza della persona" e che "la reazione dell'ordinamento mira alla tutela della serenità della persona, che non deve subire turbamento per effetto della consapevolezza di violenze ingiustificate ed abusi contro gli animali" così ravvisando quale unico interesse protetto quello della persona.

<sup>25</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, 282 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss.; E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1-2, 35 ss.

<sup>26</sup> Sul concetto di soggettività giuridica si rimanda alle considerazioni di M. R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto*, in *Oss. Dir. civ. comm.*, 2021, 1, 71 ss.

A tali tesi se ne contrappongono altre più restrittive<sup>27</sup> che, pur condividendo il comune obiettivo di adoperarsi per la tutela dell'animale, ritengono sufficiente l'imposizione di obblighi in capo all'essere umano, senza necessità di ricorrere ad una soggettivizzazione che solleverebbe plurimi problemi, primo tra tutti quello della ineffettività di una tutela che imputi diritti soggettivi ad una entità che manca comunque di capacità d'agire e che, pertanto, non sarebbe in grado di esercitarli<sup>28</sup>.

Il pregio di questa seconda impostazione è quello di riconoscere la soggettività giuridica quale mezzo per raggiungere il fine della tutela animale.

La soggettività giuridica, in effetti, altro non è se non uno dei possibili strumenti che l'ordinamento appresta per soddisfare esigenze plurime. Uno strumento, come tale, ha una sua ragion d'essere in quanto dimostri una certa utilità.

Da questo punto di vista l'ipotesi di attribuire all'animale soggettività giuridica non deve essere esclusa in radice, ma valutata in base alla propria utilità. In concreto attribuire all'animale soggettività giuridica vorrebbe dire permettere ad un essere umano di agire in giudizio per curare l'interesse dell'animale<sup>29</sup>, facendo valere quei diritti soggettivi che agevolmente potrebbero ricavarsi da tutte quelle norme che pongono doveri ed obblighi in capo agli esseri umani che vengono in contatto con l'animale stesso<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, 2012, Milano, 291 ss.; R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, cit.; R. SENIGALLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. Fam e Pers.*, 2021, 1772 ss.; A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, Napoli, 2023, 123-125; C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit.

<sup>28</sup> C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 106, ma *contra* v. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 113.

<sup>29</sup> Osserva M. RIZZUTI, *Soggettività e tutele*, in P. LUCARELLI-A. SANTONI (a cura di) *Questione ambiente, Itinerari giuridici per l'impresa*, Pisa, 2024, 251 che «in concreto la costruzione di *personae fictae* si traduce anzitutto in un conferimento di speciali poteri di azione in capo a determinati rappresentanti umani».

<sup>30</sup> Da questo punto di vista la concessione di soggettività giuridica all'animale non si tradurrebbe in un'implementazione delle norme a sua tutela, ma solo nella rivalutazione delle norme già esistenti che verrebbero considerate come fondative di diritti soggettivi. Da ciò consegue che quella gradazione di tutele interspecifica attualmente presente permarrrebbe anche dopo la soggettivizzazione. Proprio seguendo questa impostazione si dimostra critico nei confronti della soggettività giuridica dell'animale R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, cit., 175 il quale afferma che fare distinzioni tra le specie animali anche dopo la soggettivizzazione della categoria contravverrebbe al principio di uguaglianza che è invece elemento irrinunciabile della soggettività giuridica. Osserva, però, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 84 che proprio la differenziazione delle varie situazioni costituisce la base del principio di uguaglianza.

Nulla di troppo diverso rispetto a ciò che accade nel caso di rappresentanza dei minori o degli incapaci<sup>31</sup>, se solo (e qua sta l'operazione rilevante) si spogli la soggettività giuridica di quella carica ideologica che sembra attribuire dignità al soggetto e non all'oggetto<sup>32</sup>. Si dirà che, vista l'indiscutibile maggior dignità che la persona umana vanta rispetto all'animale, potrebbe essere più difficile rinvenire un soggetto che si prenda cura di rappresentare in giudizio l'animale facendo valere i relativi diritti<sup>33</sup>. D'altra parte, già da tempo nel processo amministrativo si registra la presenza di associazioni che agiscono per la tutela degli animali considerata come interesse collettivo. Sarebbe facile ribattere che sussiste una differenza ontologica tra interesse legittimo (che non fa capo all'animale ma all'associazione) e diritto soggettivo (che invece dovrebbe far capo all'animale), ma è anche vero che l'obiezione è più formale che sostanziale. L'associazione, infatti, potrebbe essere spinta ad agire in nome dell'animale tanto quanto già oggi lo è a ricorrere per i relativi interessi<sup>34</sup>. Si tratterebbe solo (e in questo consiste la richiesta di un intervento normativo) di fornire alla stessa lo strumento tecnico per farlo, il quale non può che passare per il medio (non tanto della soggettività giuridica, che è presupposta, quanto) dell'art. 75 comma 2 c.p.c.

In un'ottica *de iure condendo*, dunque, la strada pare ampiamente percorribile se e nella misura in cui potrebbe fornire una maggior

---

<sup>31</sup> F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 113, la quale fa notare come una sorta di rappresentanza sia costituita anche da quelle fondazioni che si occupano della tutela di taluni animali.

<sup>32</sup> Un esempio di tale approccio lo si coglie nell'art. 90 del BGB nega che gli animali siano beni, salvo poi sottoporli alla relativa disciplina in quanto compatibile. Similmente l'art. 515-14 del *Code civil* francese che, pur considerando l'animale come essere senziente, prevede il suo assoggettamento al regime dei beni, compatibilmente con le norme dettate a sua tutela.

<sup>33</sup> Evidentemente dai possibili rappresentanti va escluso il proprietario, non perché non possa darsi una sua rappresentanza, ma perché la situazione problematica cui deve tentarsi di dar risposta viene a crearsi o quando un proprietario manchi del tutto o quando si tratta di agire contro il proprietario stesso. Si pensi alla tutela dell'animale maltrattato dal proprietario che, ad esempio, nel processo penale ad oggi gode della sola, limitata, tutela derivante da una possibile confisca dello stesso con il relativo affidamento *ex art. 19 quater* delle disposizioni transitorie e di coordinamento per il Codice penale. In tale percorso non esiste ad oggi un soggetto deputato a difendere (rappresentare) gli interessi dell'animale in processo, pur potendo essere considerato lo stesso alla stregua di una "persona offesa".

<sup>34</sup> Si veda ad esempio il caso dell'orso M57, il cui ordine di abbattimento fu impugnato dall'ENPA e dall'OIPA in quanto associazioni che annoverano la tutela degli animali tra i loro fini istituzionali. Essendo il provvedimento indirizzato contro un singolo animale è facile scorgere una forte analogia con la tutela di un diritto dello stesso (pur coscienti della diversità delle posizioni giuridiche vantate), tutelato dalle associazioni quasi fossero una sorta di rappresentanti. Il riferimento è alla pronuncia del Cons. di Stato, 3 novembre 2021, n. 7366, in *Giornale dir. amm.*, 2022, 3, 375 ss. con nota di L. BALDINELLI, *Le ordinanze extra ordinem per la gestione dei plantigradi* e commentata da G. GALLO, *Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 3 novembre 2021, n. 7366*, in E. BATTELLI- M. LOTTINI-G. SPOTO-E. M. INCUTTI (a cura di) *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 156.

implementazione alle norme già esistenti sul tema. A diritto invariato, invece, il riconoscimento di una soggettività giuridica all'animale, operazione che già l'interprete è libero di compiere, si dimostrerebbe alquanto sterile se non seguita dal riconoscimento di un meccanismo di rappresentanza capace di garantire la giustiziabilità dei diritti riconosciuti all'animale.

#### **4. La tutela dell'animale come principio di ordine pubblico.**

Prescindendo dal mezzo adoperato, è indiscutibile che l'ordinamento oggi riconosca la tutela dell'animale come un obiettivo, tanto da poterlo considerare un principio di ordine pubblico interno.

Se, infatti, l'ordine pubblico può essere definito come “un insieme di principii, ricavabili per astrazione dalle leggi scritte o da altre fonti”<sup>35</sup>, è indubbio che la portata precettiva dei principi costituzionali e sovranazionali riguardanti il benessere animale debba essere tenuta in debita considerazione nella costruzione della categoria<sup>36</sup>. Inoltre, l'esistenza della già richiamata normativa penale, volta a fornire a tali principi la massima dose di cogenza, è indice della irrinunciabilità per l'ordinamento dell'obiettivo del benessere animale<sup>37</sup>.

Da ciò consegue che, pur rimanendo l'animale confinato nell'universo delle *res* passibili di scambio, come è testimoniato dalla persistenza delle norme codicistiche e consumeristiche in materia, le facoltà dei privati trovano in tale principio un limite invalicabile. Si badi, non si sta affermando solo che ai privati non è permesso addivenire in via negoziale alla violazione delle norme poste a tutela dell'animale, in quanto in tal caso sarebbe la specifica norma imperativa a porre il divieto. Il ricorso alla categoria dell'ordine pubblico, invece, permette di trarre dalle varie norme un principio più generale che limita le facoltà del privato, anche al di là della singola disposizione, ogni qualvolta dall'esercizio del diritto possa derivare un esito inaccettabile per l'ordinamento in quanto lesivo del benessere animale.

La tutela dell'animale, allora, non passa per forza da una sua sottrazione al terreno della negozialità, ma può ben essere realizzata per il tramite della conformazione dell'attività dei privati, sia al momento della contrattazione che al momento dell'esercizio del diritto di proprietà.

---

<sup>35</sup> R. SACCO, *Il contratto*, IV ed., Milano, 2016, 1020.

<sup>36</sup> C. M. BIANCA, *Il contratto*, III ed., Milano, 2019, 575 mette in luce l'importanza della Carta costituzionale nell'individuazione dei principi che formano la categoria dell'ordine pubblico interno.

<sup>37</sup> Il che permette di far rientrare la tutela dell'animale nell'ordine pubblico anche alla luce delle definizioni più risalenti, come quella di F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 1966, 187, che ricava l'ordine pubblico da un sistema di norme imperative. Da questo punto di vista le norme penali esprimono sicuramente il massimo grado di imperatività possibile.

Peraltro, che al privato non derivino solo diritti e facoltà dalla proprietà di un bene è indubbio<sup>38</sup>. Ne sono esempio i molteplici oneri che gravano sul proprietario di beni peculiari quali possono essere, ad esempio, i beni culturali che, pur non uscendo dal terreno della negozialità, sono contornati da una serie di attenzioni che l'ordinamento pone a loro tutela e che impongono al privato che venga in contatto con la *res* una serie di obblighi inibendogli al contempo una serie di facoltà.

Allo stesso modo potrebbe talvolta venir compreso l'esercizio della libertà negoziale del privato non (o non ancora) proprietario in nome della tutela del "prodotto" oggetto dell'operazione negoziale. Da questo punto di vista la fattispecie del consumatore che acquista un animale è peculiare in quanto vengono a convergere nella medesima contrattazione due centri di interessi particolarmente tutelati a livello ordinamentale. Da una parte, non un semplice contraente, ma un consumatore; dall'altra, non un semplice prodotto, ma un animale. Non solo: come già argomentato in apertura, l'animale oggetto di scambio sarà in questo caso probabilmente un animale d'affezione, che gode quindi della massima tutela apprestata dall'ordinamento alla categoria<sup>39</sup>.

### **5. La dialettica tra rapporto dominicale e rapporto di cura.**

Quanto affermato nel paragrafo precedente circa l'esistenza di un principio di ordine pubblico volto alla tutela dell'animale non esclude, ma anzi conferma, l'applicabilità delle norme mercantilistiche dettate dal Codice civile e dal Codice del consumo. L'animale, dunque, rimane oggetto di due filoni normativi che apparentemente non comunicano tra di loro: da una parte le norme, scarse ma significative, che sottopongono l'animale al regime dettato per i beni

---

<sup>38</sup> Già l'art. 832 c.c. nel descrivere il contenuto del diritto di proprietà fa riferimento ai limiti e agli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Interessante notare come la norma non faccia riferimento al più modesto concetto di "legge", ma alla formula più ampia di "ordinamento giuridico", con ciò giustificando limitazioni che pur non trovano la base in una espressa disposizione positiva. Peraltro, che il diritto di proprietà incontri dei limiti e imponga degli obblighi è confermato anche dalla lettura dell'art. 42 Cost., che ne esalta la funzione sociale. Tornano attuali in quest'ottica le considerazioni di P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971, 69 ss. e S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981. Sul tema specifico dell'impatto della tutela degli animali sul diritto di proprietà e sull'iniziativa economica privata si veda N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contr. e impr.*, 2023, 442 ss.

<sup>39</sup> Il riferimento all'ordine pubblico, infatti, non deve trarre in inganno circa la gradazione di tutela riservata alle varie specie animali. È insito nelle norme da cui si ricava il principio, come già visto, che la tutela sua graduata a seconda del maggiore o minor rapporto che l'essere umano, inteso come collettività politica organizzata, ritiene di poter instaurare con quella data specie.

mobili; dall'altra, le numerose norme che erigono l'animale a centro di interessi meritevole di tutela.

Il grimaldello dell'ordine pubblico interno detta i rapporti tra i due filoni normativi, costruendo il secondo come limite al primo. Così facendo è possibile riconoscere in capo all'essere umano che viene in contatto con l'animale una duplice posizione giuridica soggettiva. Egli sarà, infatti, portatore di diritti soggettivi nella misura in cui l'ordinamento gli riconosce la proprietà del bene-animale o gli riconosce in quanto consumatore talune facoltà legate al prodotto-animale, ma allo stesso tempo sarà titolare di una posizione giuridica passiva derivante da quella serie di obblighi e di divieti che l'ordinamento gli impone in quanto soggetto che viene a contatto con l'animale (stavolta considerato di per sé e non come bene o prodotto).

Due allora sono i rapporti giuridici che intercorrono tra l'animale e l'essere umano: un rapporto proprietario e un rapporto che potremmo definire "di cura"<sup>40</sup>. Il primo carico di diritti e facoltà e il secondo carico di obblighi e divieti. Per amor di nomenclatura potrebbe dirsi che l'essere umano è sia proprietario (in forza del primo rapporto) sia *pet parent* (in forza del secondo rapporto). Tale termine vorrebbe evocare una relazione para-familiare che sembra già viva nella coscienza sociale<sup>41</sup> e che impone a colui che si prende cura dell'animale una serie di obblighi simili a quelli imposti in forza della responsabilità genitoriale.

Si badi, la similitudine in questo caso vuole essere meramente descrittiva e non costituisce la base per un'applicazione analogica delle norme dettate in

---

<sup>40</sup> La duplicità dei rapporti vale ad escludere che la situazione si risolva solo in una conformazione del diritto di proprietà (P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., 69 ss.). È vero, infatti, che la proprietà obbliga, ma è anche vero che nel caso dell'animale gli obblighi gravanti sull'essere umano non derivano tanto dalla titolarità del diritto di proprietà, quanto più da quel rapporto, appunto, "di cura" quale situazione giuridica autonoma che si trae da tutte quelle norme indirizzate al soggetto obbligato alla cura dell'animale, e non al proprietario (v. art. 727 c.p.). Il discorso non si esaurisce, dunque, nella semplice conformazione del diritto di proprietà sul bene-animale, ma nella constatazione dell'esistenza di due filoni normativi autonomi che impongono obblighi e riconoscono diritti a soggetti che entrano in contatto con l'animale. Altra cosa è poi riconoscere, come si fa nel testo, che spesso il titolare del rapporto di cura coincide con il titolare del diritto di proprietà sull'animale, ma in quel caso gli obblighi derivanti dal primo rapporto fungono da limite alle facoltà derivanti dal secondo, e non si risolvono in una conformazione del diritto di proprietà in quanto non trovano in tale diritto la propria fonte.

<sup>41</sup> Ne sono espressione le plurime cause sull'affidamento degli animali in caso di crisi di coppia, tra cui Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir.*, 12, 2016, 1162 ss. con nota di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale d'affezione*; Trib. Roma, 15 marzo 2016, in *Fam. e dir.*, 5, 2017, 460 ss., con nota di EAD., *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*; Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2019, 780 ss.; Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *DeJure*.

tema di minori<sup>42</sup>, se non altro perché, si è detto, l'animale ha già un suo statuto normativo con dei principi suoi propri, irriducibili a quelli attinenti al rapporto di filiazione. La tutela dell'animale, infatti, è costruita, sì come principio irrinunciabile nella sua portata generale, ma declinabile al suo interno in un'ottica di proporzionalità rispetto ad altri interessi contrapposti<sup>43</sup> e, come si è detto, graduabile a seconda della specie che ci si trova dinanzi. Non così nel caso del minore, per cui vale il principio del *best interest of the child*, capace di disattivare in radice il bilanciamento con quasi<sup>44</sup> tutti gli eventuali interessi contrapposti.

È interessante notare come, considerato che i due filoni normativi cui si faceva riferimento si sono sviluppati in modo del tutto distinto, ben potrebbe accadere che il titolare del rapporto di cura non venga a coincidere con il titolare del rapporto proprietario<sup>45</sup>. Si pensi al caso in cui il cane di razza venga ceduto dall'allevatore, il quale si accorda con il cessionario al fine di mantenere la detenzione del *pedigree*<sup>46</sup>. Ebbene, nonostante la qualifica di proprietario

---

<sup>42</sup> Contrario all'analogia è G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 792.

<sup>43</sup> È questa, in effetti, la logica sottesa all'art. 13 TFUE che nelle sue applicazioni più estreme ha portato a bilanciamenti spesso difficili, come quello (sul quale non ci si può in questa sede soffermare) tra tutela dell'animale e tutela del sentimento religioso. Il riferimento è alla delicata questione della macellazione rituale, su cui si rimanda a M. LOTTINI, *La Corte di giustizia e le macellazioni rituali: schemi collaudati e nuove prospettive*, in E. BATTELLI-M. LOTTINI-G. SPOTO-E. M. INCUTTI (a cura di) *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, cit., 120 ss. e R. BENIGNI, *La macellazione rituale nel diritto dell'UE. Vecchi e nuove ragioni di una deroga in favore della libertà religiosa*, a seguire nello stesso volume.

È indubbio che il caso della libertà religiosa sia un caso limite, ma si pensi a quanto già argomentato precedentemente sull'apertura della normativa penale all'uccisione dell'animale per giusta causa, in cui rientra l'uccisione e successiva macellazione a fine alimentare.

<sup>44</sup> Il "quasi" è d'obbligo, come dimostra la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) sulla maternità surrogata, che nega come l'interesse del minore possa divenire "diritto tiranno". Nuovamente, però, si tratta di casi limite (le c.d. scelte tragiche) essendo raro trovare un diritto o un interesse capace di resistere al bilanciamento con il principio del miglior interesse del minore.

<sup>45</sup> Il che deriva dallo sviluppo disorganico dei due filoni normativi cui si faceva riferimento. Mentre il Codice civile usa termini tecnici e prettamente dominicali (proprietario, frutto, acquisto), la normativa speciale a tutela dell'animale usa termini assai più generici e non riconducibili all'ottica proprietaria (detentore, cessione).

<sup>46</sup> È giusto il caso di sottolineare che la vendita di un animale spacciato come di razza pur se sprovvisto del *pedigree* costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell'art 5 comma 3 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 529. Diversamente, vendere un animale di razza provvisto di *pedigree*, ma senza la consegna dello stesso, costituisce inadempimento contrattuale (nonché illecito disciplinare alla luce del Regolamento ENCI). Il caso proposto nel testo afferisce, invece, all'ipotesi in cui vi sia un (legittimo) accordo contrattuale circa la mancata consegna del *pedigree* (il che potrebbe ben ripercuotersi sul prezzo del prodotto).

presso l'ENPI non equivalga alla qualifica civilistica<sup>47</sup>, un accordo di tal tipo potrebbe sottendere la (legittima) volontà delle parti di non trasferire la proprietà dell'animale, ma solo la detenzione dello stesso<sup>48</sup>. Stante il principio consensualistico la proprietà rimarrebbe in capo al professionista, senza che ciò valga ad evitare che la consegna e la presa in carico dell'animale crei il rapporto di cura con le annesse responsabilità in capo al detentore. In questo caso si può osservare un chiaro esempio di limitazione delle facoltà proprietarie in quanto il professionista-proprietario non potrebbe richiedere la restituzione dell'animale, poiché ciò andrebbe ad urtare contro l'interesse dell'animale a mantenere il rapporto affettivo con il soggetto che (proprietario o no) ha dimostrato di prendersene cura<sup>49</sup>.

In effetti, sembra questa la logica sottesa a talune pronunce in tema di affido di animale in caso di rottura della coppia<sup>50</sup>. La Cassazione, che da sempre tiene ferma l'ottica squisitamente proprietaria in tema di tutela degli animali<sup>51</sup>, tradisce in una sua pronuncia<sup>52</sup> la visione del rapporto di cura quale limite alle facoltà dominicali disponendo l'affido dell'animale al proprietario in quanto l'ex partner non era riuscito a dimostrare l'instaurarsi di un legame affettivo. Il non detto, che però rimane sottinteso, è che in presenza di tale prova la facoltà del proprietario di reclamare il cane sarebbe stata di fatto disattivata in favore di un affido a colui che se ne prendeva cura, in quanto più rispondente al benessere dell'affidato.

---

<sup>47</sup> A ben vedere anche l'intestazione ricavabile dal *microchip* e dall'anagrafe canina non vale che come indicazione presuntiva della proprietà dell'animale, il quale continua però a circolare come bene mobile non registrato. Così tra gli altri M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam e dir.*, 2016, 1162 ss., ma il punto pare pacifico in dottrina.

<sup>48</sup> È bene sottolineare, però, come la finalità della mancata consegna del *pedigree* di solito non sia da rinvenirsi tanto nel passaggio o meno della proprietà, quanto piuttosto nella volontà dell'allevatore di inibire la riproduzione dell'animale ad opera dell'acquirente, così contribuendo a ridurre l'offerta nel mercato degli animali di razza. Infatti, solo le cucciolate nate da animali provvisti di apposita certificazione possono ottenere a propria volta analoga certificazione.

<sup>49</sup> In questo caso l'unico interesse tutelato è quello dell'animale, in quanto l'interesse del detentore a mantenere un rapporto con l'animale è espressivo di un conflitto tra detentore e proprietario che è risolto dalle norme mercantilistiche in tema di contratto e proprietà, le quali, in una situazione come quella descritta nel testo, potrebbero ben vedere soccombente il detentore in favore del proprietario.

<sup>50</sup> Il contenzioso in questione è occasione preziosa per saggiare la non completa sovrapposibilità dei due rapporti, in quanto spesso uno solo dei membri della coppia è proprietario, mentre l'altro vanta "solo" una relazione d'affetto con l'animale. Sul tema si veda G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit.

<sup>51</sup> Cass. 25 settembre 2018, n. 22728, cit.

<sup>52</sup> Cass. 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss. con nota di L. OLIVERIO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*.

## **6. Alcune applicazioni alla disciplina consumeristica.**

Merita ora applicare tali coordinate alla specifica area del Codice del consumo, così da mettere in risalto alcuni possibili punti di frizione tra i diritti e le facoltà riconosciuti al consumatore e il principio della tutela del benessere dell'animale.

Alla luce di quanto finora argomentato il rapporto tra i due opposti interessi andrà ricostruito riconoscendo una certa *vis derogatoria* al principio di ordine pubblico della tutela dell'animale nei confronti dei diritti e delle facoltà che vengono normalmente riconosciute al consumatore. I punti più sensibili sono certamente quelli della costituzione del rapporto e della sua possibile rottura.

### **6.1. La costituzione del rapporto.**

Che il rapporto con l'animale d'affezione possa essere instaurato per il tramite dell'acquisto dello stesso è indubbio. È questa una chiara conseguenza dell'assoggettamento dell'animale al regime circolatorio dei beni mobili, che non è derogato neanche da quelle norme che prevedono l'iscrizione dell'animale in appositi albi al fine di rinvenirne il "padrone". L'art. 5 della L. 281/1991, infatti, sembra più imporre un obbligo al proprietario (assistito da una sanzione amministrativa) che non prescrivere un requisito di opponibilità (e tantomeno di validità) dell'acquisto. L'animale, dunque, non seguirà il regime circolatorio dei mobili registrati<sup>53</sup>.

Il passaggio di proprietà dell'animale dal professionista al consumatore avverrà, allora, in base al mero consenso delle parti. La *vis derogatoria* volta alla tutela dell'animale può, però, essere individuata nella possibilità riconosciuta al venditore di scegliere con particolare discrezionalità l'acquirente, il che è normalmente precluso al professionista, se non altro per l'ampio ricorso all'istituto dell'offerta al pubblico.

Il professionista, allora, ben potrà rifiutare la vendita ad un soggetto che non ritiene in grado di adempiere a quegli obblighi di cura e assistenza che gravano sul responsabile di un animale domestico. Un referente normativo in tal senso si rinviene nell'art. 2 comma 5 della L. 281/1991 il quale prevede che i cani randagi vengano "ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento". L'obbligo è chiaramente rivolto al soggetto pubblico, ma è indicazione di una tendenza dell'ordinamento a ritenere responsabile colui che viene in contatto con l'animale anche con riguardo alla scelta di un cessionario idoneo a svolgere il compito di cura. Non si vede perché, infatti, il randagio vada affidato a privati

---

<sup>53</sup> M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam e dir.*, 2016, 1162 ss.

qualificati mentre lo stesso non è richiesto magari per il cucciolo nato in allevamento professionale.

Nuovamente, non si vuole azzardare l'applicazione delle norme in tema di filiazione, ma l'analogia con l'adozione riesce a restituire l'immagine di una procedura in cui l'acquirente-adottante non ha di per sé diritto ad ottenere il prodotto-animale, potendo vantare tale pretesa solo in presenza di caratteristiche che lo rendano idoneo e che potranno essere valutate dal professionista al momento della vendita. Ecco allora che il meccanismo di cui all'art. 1336 c.c. andrà disattivato in favore della facoltà riconosciuta al professionista di rifiutare la cessione al consumatore ritenuto inidoneo.

In tal senso devono ritenersi legittime anche le procedure cui in vario modo vengono sottoposti gli aspiranti acquirenti-adottanti<sup>54</sup> e che sono volte ad accertarsi della loro idoneità a prendersi cura dell'animale, se non altro perché tali accertamenti sono strumentali all'esercizio del diritto-dovere del professionista di garantire all'animale un cessionario idoneo alla sua cura. Allo stesso modo dovrebbe dirsi di una condizione risolutiva del contratto che permetta al professionista di sottrarre l'animale ad una sopravvenuta situazione di disagio qualora si dimostri che l'acquirente non è in grado di adempiere agli obblighi di cura di cui è gravato<sup>55</sup>.

Dunque, già in sede di costituzione del rapporto può osservarsi come le norme mercantilistiche vengano in parte derogate al fine di garantire il diverso e confliggente principio di tutela dell'animale.

## 6.2. I vizi della cosa e il divieto di abbandono.

---

<sup>54</sup> Tali procedure sono normalmente messe in atto da associazioni senza scopo di lucro volte al collocamento dei randagi presso famiglie che se ne prendano cura e non da allevamenti professionali, ma le medesime sarebbero legittime anche in caso di cessione onerosa dell'animale da parte di un professionista. Il fatto che l'animale venga ceduto in seguito a corrispettivo non sottrae il cedente dalla possibilità di effettuare un simile controllo. È interessante inoltre far notare che tendenzialmente le associazioni in questione nel disporre la cessione dell'animale usino il termine "adozione" (è agevole rinvenire sui relativi siti web anche diversi esempi di "contratti di adozione" che impongono gli obblighi accennati nel testo) così marcando l'analogia (lo si ripete: descrittiva) con il procedimento adottivo previsto per i minori.

<sup>55</sup> Peraltro, quest'ultima clausola potrebbe cadere sotto il sindacato dell'art. 33 comma 2 lett. v) del Codice del consumo, la quale vieta l'alienazione di un diritto sospensivamente condizionata alla mera volontà del professionista a fronte di un obbligo attuale del consumatore. Infatti, mentre il pagamento del prezzo avverrebbe (presumibilmente) al momento dell'acquisto, il professionista rimarrebbe in qualche modo libero di riprendersi l'animale, così nascondendo sotto una condizione risolutiva una condizione sospensiva meramente potestativa. A ben vedere però la condizione in questo caso non è meramente potestativa in quanto l'evento dedotto in condizione consiste nell'inadempimento degli obblighi di cura e il suo avveramento potrà essere liberamente accertato dal giudice così da evitare usi distorti dell'istituto.

L'ambito dei vizi della cosa venduta è quello che maggiormente ha acceso il dibattito sul rapporto tra animale e Codice del consumo. Ne sono testimonianza le diverse pronunce<sup>56</sup> che affermano (già prima della novella del 2021) la sottoposizione dell'animale alla disciplina consumeristica proprio al fine di rinvenire il rimedio azionabile in concreto dal consumatore dinanzi a vizi dell'animale.

L'importanza dell'argomento è confermata dal fatto che una delle poche norme che già nel Codice civile dettava una disciplina specifica per la vendita di animali trattava proprio della garanzia per vizi, capovolgendo in parte le fonti regolatrici della materia<sup>57</sup>. Ciò che premeva al legislatore era dettare una disciplina idonea a gestire le peculiarità del prodotto-animale, il quale, essendo un essere vivente, presenta vizi irriducibili a quelli di un bene statico, normalmente preso in considerazione dal legislatore.

Il Codice del consumo, invece, non detta una disciplina particolare per i vizi nella vendita di animali, ma, come ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti, le norme dettate a tutela del consumatore possono e debbono trovare delle deroghe<sup>58</sup> laddove ciò sia necessario a tutelare il benessere dell'animale<sup>59</sup>.

Così, dei rimedi dettati dal Codice del consumo a tutela del consumatore in caso di vizi della *res* solo alcuni si rivelano compatibili con le peculiarità del prodotto-animale. Va, infatti, esclusa l'esperibilità dei rimedi della risoluzione

---

<sup>56</sup> Cass., 25 settembre 2018, n. 22728 cit.; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844 cit.; Cass., 6 dicembre 2024, n. 31288 cit.

<sup>57</sup> A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, cit., 796 ss.

<sup>58</sup> A. ARFANI, *op. cit.*, 311 ss. rinviene una sorta di deroga (che è in realtà il portato della formula aperta delle leggi speciali di cui all'art. 1496 c.c.), ma non a tutela dell'animale, bensì dell'acquirente. Sostiene, infatti, l'A. che nell'acquisto di un animale d'affezione la presenza di difetti che lo rendono idoneo ad essere trattato come animale da compagnia giustifichi l'attivazione della garanzia per vizi. È evidente che la visione è fortemente antropocentrica e non tiene in considerazione il benessere dell'animale che pur è alla base dell'apparato normativo che l'A. richiama a sostegno della propria tesi.

<sup>59</sup> C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 109 sostiene invece l'esperibilità della risoluzione, mentre ritiene inapplicabili riparazione e sostituzione; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1783 ritiene inoperanti i rimedi della sostituzione e della riparazione; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, 1015 ritiene applicabili alla luce del Codice del consumo solo riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, mentre esclude riparazione (le spese veterinarie rientreranno secondo l'A. nelle voci di danno patrimoniale) e sostituzione. L'A. ritiene pertanto di dover tornare, in caso di vendita di animali d'affezione, al Codice civile, così da graduare le tutele escludendo anche la risoluzione e lasciando impregiudicati solo risarcimento del danno e riduzione del prezzo.

È da segnalarsi una pronuncia (Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. mer.* 1999, 57 ss.), seppur risalente e addirittura precedente al Codice del consumo, che escludeva la possibilità dell'acquirente di un animale da compagnia privo di destinazione economica di avvalersi della garanzia per vizi, in quanto collidente con la finalità della L. 281/1991.

del contratto e della sostituzione del prodotto<sup>60</sup>, i quali si traducono nella rescissione del legame formatosi con l'animale proprio nel momento in cui lo stesso necessita di cura e assistenza<sup>61</sup>. In questo caso si nota come l'obbligo di tutela posto in capo all'essere umano che entra in contatto con l'animale sia tanto penetrante da escludere quei rimedi che sono pensati per essere applicati a prodotti inanimati.

Al contrario, i rimedi del risarcimento del danno e della riparazione del bene paiono adatti a contemperare le esigenze del consumatore e dell'animale, sol che si intenda correttamente il termine "riparazione". Nel caso dell'animale, infatti, riparare il bene equivale a fornirgli le adeguate cure veterinarie, il che peraltro ha il medesimo effetto economico del risarcimento del danno. In entrambi i casi, infatti, il peso economico delle cure grava sul professionista, differendo invece il soggetto che materialmente prende in carico l'animale: nel caso del risarcimento le cure verranno rese dal consumatore, il quale pretenderà poi dal professionista di essere tenuto indenne dalla relativa spesa; nel caso di riparazione sarà direttamente il professionista a curare a sue spese l'animale, per poi restituirlo al consumatore una volta terminata la degenza.

I vizi della vendita mettono, dunque, in luce come nel caso di vendita di animali d'affezione l'acquirente non abbia né il diritto di acquistare l'animale né quello di liberarsene all'occorrenza, essendo la relazione tra umano e animale d'affezione pervasa da obblighi di tutela che limitano le prerogative proprietarie in ossequio al principio del benessere animale, divenuto oggi un principio generale dell'ordinamento giuridico.

---

<sup>60</sup> Così anche V. TENORE, *Gli animali in giudizio*, cit., 106-109; invece, G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia e di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *Contratti*, 2025, 138 non si esprime sull'esperibilità di tali rimedi, ma evidenzia che difficilmente il proprietario li azionerà, proprio per la relazione affettiva che lo lega all'animale.

<sup>61</sup> Il comportamento del proprietario, pur non integrando gli estremi dell'art. 727 c.p., andrebbe a violare un principio che si ricava agevolmente da quella norma, ossia quello della responsabilità che deriva all'acquirente dall'essere proprietario dell'animale. In particolare, se si considera che il termine per l'attivazione della garanzia nel caso del consumatore è di due anni, ben potrebbe darsi che l'acquirente si liberi dell'animale quando la relazione affettiva è ampiamente instaurata, così creando un danno al benessere del *pet*.

